



REGIONE LOMBARDIA



COMUNE DI LIVIGNO

COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT

Ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12 del 2005, espressi con DGR n. 2616/2011

Committente:

Comune di Livigno (SO)

Progettisti:

**Studio di Consulenza Geologica GEO 3
Via Bosatta, 4 - SONDRIO
Geologi D. Grossi & G. Conforto**

Tipo di elaborato:

elaborato testuale

Data:

settembre 2017

Aggiornamento:



Oggetto:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	ATTIVITÀ SVOLTE.....	2
3	NORMATIVA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA.....	3
4	ELENCO DEGLI ELABORATI AGGIORNATI.....	5

1 PREMESSA

Il Comune di Livigno è dotato di una Componente Geologica di PGT redatta ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Piano del Governo e delle linee guida contenute nella D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011: "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566", approvata con D.C.C. n° 20 del 18/05/2016.

Il Comune di Livigno ha in corso una variante del PGT, inserita in data 12/10/2016, che comporta il trasferimento di tutte le informazioni urbanistiche alla nuova base cartografica rappresentata dal Data Base Territoriale (DBT). Con tale presupposto si è reso necessario che anche le informazioni relative all'idrografia del comune fossero cartograficamente corrette.

Con tale presupposto il comune di Livigno ha affidato agli Scriventi l'incarico per la predisposizione degli elaborati necessari all'aggiornamento dello studio del Reticolo Idrografico Minore (RIM) e, contestualmente per la predisposizione di un aggiornamento della Componente Geologica di PGT che hanno riguardato le sole Tavola 8 Carta dei Vincoli e Tavola 11 Carta di Fattibilità Geologica.

2 ATTIVITÀ SVOLTE

Rilevato che gli alvei dei torrenti, censiti anche arealmente all'interno del RIM, devono essere classificati come Classe di Fattibilità 4 all'interno della Carta di Fattibilità Geologica, si è proceduto al trasferimento di tali informazioni all'interno della suddetta carta. Quindi le uniche modifiche apportate agli elaborati originali consistono nell'inserimento dei poligoni degli alvei dei torrenti, classificati tutti in Classe 4.

In base alle esigenze espresse dalla Committenza, di avere sulla Carta di Fattibilità Geologica tutte le informazioni necessarie all'individuazione delle reali possibilità di fattibilità geologica del territorio, si è inoltre optato per riportare sulla stessa anche le perimetrazioni relative alle fasce di rispetto del RIM.

La perimetrazione delle fasce di rispetto del RIM costituisce una voce della legenda della Carta dei Vincoli facente parte della Componente Geologica di PGT; si è pertanto proceduto anche all'aggiornamento della suddetta carta.

3 NORMATIVA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Il presente studio non prevedeva alcuna variazione nella normativa di Fattibilità Geologica in quanto le uniche modifiche apportate alla Carta di fattibilità sono rappresentate dall'inserimento dei nuovi alvei presenti nello studio del RIM (Reticolo Idrografico Minore), classificati tutti come Classe di Fattibilità 4.

Al solo scopo di rendere ancora più leggibile la cartografia realizzata nel seguito si riporta una tabella sintetica degli interventi edilizi ammessi all'interno dei territori classificati in **Classe di Fattibilità 3**, in funzione delle differenti vincolistiche derivanti dal PAI, dagli studi di PZEV relativi a numerose valanghe presenti all'interno del territorio comunale e dallo studio del RIM

Classificazione	Interventi ammessi
Fq	<ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume - interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere
Cp	<ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 - interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere
Zona 2 ex 267/98	<ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

<p>Zona blu</p>	<p>La realizzazione di volumi accessori alla residenza funzionalmente connessi ad essa, quali piccole autorimesse o piccoli depositi, la ristrutturazione e/o l'ampliamento più consistente dei fabbricati esistenti, parziali cambi di destinazione d'uso o la realizzazione di nuovi edifici nelle zone meno esposte e con indici di densità edilizia particolarmente ridotti (non superiori a 0,2 mc/mq) è considerata ammissibile solo se sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle analisi propedeutiche alla redazione dello strumento urbanistico, sia dimostrata ed espressamente dichiarata l'impossibilità di localizzare i previsti interventi in contesti territoriali diversi - i nuovi fabbricati, le ristrutturazioni e gli ampliamenti siano realizzati con caratteristiche costruttive tali da garantirne la resistenza agli effetti attesi di eventi valanghivi a carattere eccezionale, con riferimento alle pressioni previste nella zonazione blu corrispondente. Tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche - nel piano di monitoraggio, allertamento ed evacuazione siano definite le procedure di emergenza relative ai nuovi edifici ed a quelli interessati da ampliamento o ristrutturazione
<p>Zona gialla</p>	<p>Gli insediamenti residenziali in area gialla devono essere realizzati con densità edilizia ridotta e deve essere tendenzialmente evitata la previsione di realizzazione o potenziamento di insediamenti implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, residence, rifugi, ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - i nuovi fabbricati, le ristrutturazioni e gli ampliamenti siano realizzati con caratteristiche costruttive tali da garantirne la resistenza agli effetti attesi di eventi valanghivi a carattere eccezionale, con riferimento alle pressioni previste nella zonazione gialla corrispondente. Tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche - nel piano di monitoraggio, allertamento ed evacuazione, siano definite le procedure di emergenza relative ai nuovi interventi previsti.
<p>RIM</p>	<p>Nelle aree interne alle fasce di rispetto dei reticoli idrografici principale e minore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904: divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua - Nei tratti derogati mediante regolamento di polizia idraulica comunale dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua

4 ELENCO DEGLI ELABORATI AGGIORNATI

Nella successiva tabella sono riportati gli elaborati costituenti la Componente Geologica Vigente che saranno integralmente sostituiti dagli elaborati cartografici facenti parte del presente studio:

Componente Geologica vigente	Nuovi elaborati
Carta dei Vincoli Tavola 8A, 8B, 8C Tavola 8_1, 8_2, 8_3, 8_4, 8_5, 8_6, 8_7	Carta dei Vincoli Tavola 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8L, 8M, 8N
Carta di Fattibilità Geologica Tavola 11A, 11B, 11C Tavola 11_1, 11_2, 11_3, 11_4, 11_5, 11_6, 11_7	Carta di Fattibilità Geologica Tavola 11A: quadri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N Tavola 11B: quadri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L,